

Alla cortese attenzione dell'ufficio acquisti

Oggetto: **regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).**

Lugo, 05/01/2021

Egregi signori,

secondo il regolamento REACH, **ICEL S.C.p.a.** è qualificato come "utente a valle", in particolare come "produttore di articoli" e "fornitore di articoli" (vedi art.3.4 e 3.33), dove secondo il regolamento stesso, potrebbe essere definito articolo ogni prodotto, componente o semi-trattato.

Vi informiamo che:

1. I prodotti forniti da **ICEL S.C.p.a.** sono oggetti complessi costituiti da un insieme di componenti diversi che rientrano nella definizione di articoli (art.3.3). Tali articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
2. **ICEL S.C.p.a.** non è qualificato come "produttore" o "importatore" di sostanze, come definite negli articoli 3.9 e 3.11 del Regolamento REACH; quindi non è obbligato a registrare le sostanze utilizzate nei suoi processi produttivi;
3. **ICEL S.C.p.a.** mantiene attive le azioni necessarie che consentono all'azienda di garantire continuamente la conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento REACH. In particolare:
 - la gestione dei canali di comunicazione con la filiera con gli obiettivi di:
 - a. un aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione del regolamento REACH;
 - b. assicurarsi che l'uso specifico dei cavi sia integrato nel dossier di registrazione e eventualmente nello scenario d'esposizione (se previsto);
 - c. trovare fornitori alternativi con lo scopo di garantire la continuità dell'offerta;
 - la ricerca e lo sviluppo di processi o sostanze alternative, qualora il regolamento limiti o bandisca l'uso di alcune sostanze dal mercato, al fine di garantire ai clienti **ICEL S.C.p.a.** continuità, qualità e prestazioni dei prodotti forniti;
 - la valutazione delle sostanze utilizzate nei prodotti forniti, al fine di identificarle e comunicare, secondo quanto previsto dall'art. 33 del regolamento REACH, qualsiasi presenza di sostanze classificate come SVHC (sostanze estremamente problematiche) e incluse nell'allegato XIV o nell'elenco delle sostanze candidate e successive modifiche, se si superano i limiti di concentrazione dello 0,1% in peso / peso per articolo che fa parte del prodotto.

Sulla base della guida EuropaCable e a seguito di relative verifiche possiamo confermare che per i cavi prodotti da **I.C.E.L. S.C.p.a.** non necessaria alcuna registrazione presso il database SCIP perché i suddetti prodotti non contengono, al loro interno, sostanze SVHC con peso pari o superiore allo 0,1%.

Link alla guida EuropaCable.

https://www.europacable.eu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WylxMjE4liwiNTUwYTg1liwiMTI2liwiMWwMTNlYmQ4YzFklixmYWxzZV0

Per ulteriori informazioni sull'attività dell'ICEL in merito al regolamento "REACH", potete contattare Dir. R&S Mirco Lacchini Tel. 0545 913111, Fax 0545 913172 mail: mirco.lacchini@icelscpa.it



Icel[®]
conduttori di energie
Direttore R & S
Mirco Lacchini
P.IVA 00432110393

I.C.E.L. S.C.p.a.